



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 105 del 9 Luglio 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Montebello Vicentino a seguito del parere VAS n.84 del 12 giugno 2018. Integrazioni schede: "3.i Polo Sanitario Assistenziale (parte ricadente nell'ATO 1.6)" e "3.n Ambito CIS".**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 9 luglio 2018 come da nota di convocazione in data 6 luglio 2018 prot. n. 287008.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Montebello Vicentino con nota prot. n. 1519 del 06.02.2018, acquisita al protocollo regionale al n.45621 del 06.02.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante n 3 al piano degli interventi;

**PRESO ATTO CHE** con nota prot n. 54530 del 12.02.2018 e successiva nota prot. n. 115190 del 26.03.2018 l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

Il Comune di Montebello Vicentino con nota pec acquisita al prot. regionale n. 189949 del 23.05.18, ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini, sono pervenute complessivamente n. 12 osservazioni, delle quali n. 3 osservazioni di carattere ambientale ovvero attinenti a questioni ambientali.

**PRESO ATTO CHE** con parere motivato n. 84 in data 12 giugno 2018, la Commissione Regionale VAS ha disposto *“un'integrazione al Rapporto Ambientale Preliminare relativamente alle schede individuate come “3.i Polo Sanitario Assistenziale (parte ricadente nell'ATO 1.6)” e “3.n Ambito CIS”, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti derivanti sulle matrici ambientali, anche in termini cumulativi, ai fini della valutazione.”*

**ESAMINATA** la documentazione integrativa a seguito del parere motivato espresso dalla Commissione Regionale VAS in data 12 giugno 2018, trasmessa dal Comune di Montebello Vicentino con nota pec, acquisita al prot. regionale al n. 248187 in data 28.06.18.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.926 del 20.03.18 assunto al prot. reg. al n.110964 del 22.03.18 di Medio Chiampo spa;
- Parere del 21.03.18 assunto al prot. reg. al n.109488 del 21.03.18 del Comune di Gambellara;
- Parere n.699 del 23.03.18 assunto al prot. reg. al n.113322 del 23.03.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere del 10.04.18 assunto al prot. reg. al n.133196 del 10.04.18 di ARPAV;
- Parere n.39181 del 13.04.18 assunto al prot. reg. al m.140711 del 13.04.18 dell'ULSS 8,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 35/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**PRESO ATTO CHE** il Responsabile del Procedimento ha trasmesso altresì una relazione sulle osservazioni di carattere ambientale con prospetto con evidenziato il numero progressivo, il soggetto, la sintesi dei contenuti, la controdeduzione e il relativo parere di coerenza del valutatore.





I criteri adottati per la selezione delle osservazioni di carattere ambientale o che abbiano attinenza a questioni ambientali le sono i seguenti:

- a. Osservazioni riferite al Rapporto Ambientale Preliminare;
- b. Osservazioni che trattano temi ambientali (invarianti, aree di tute ambientale, cono visuali, ecc);
- c. Osservazioni che modificano le aree introdotte nella fase di adozione della variante generale e valutate nel rapporto ambientale preliminare
- d. Nuove aree di trasformazione: nel caso in cui l'accoglimento dell'osservazione generi nuove aree (riclassificazione da zona agricola a zona edificabile) queste vengono valutate al pari delle zone introdotte in sede di adozione.



Sulla base dei criteri sopra definiti sono state considerate 3 osservazioni.

n.	Rif. n. relazione piano	Data Prot.	Nome	Sintesi Osservazione	Parere e Motivazione parere	Parere valutatore
1	3	12/02/2018 Prot. 1794	Bruzzo Andrea, Casteghano Massimo	<p>Si chiede che l'attuale zona D6 n. 4 con parcheggio privato ad uso pubblico sia così modificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sia riclassificata in zona D1 (rcf 50%, s 12 m) per attività produttive, depositi, magazzini e sale mostra;</li> <li>- sia ampliata verso la parte ovest per circa 450 mq;</li> <li>- sia eliminato il parcheggio previsto nell'area di proprietà;</li> <li>- sia ammesso l'ampliamento del fabbricato esistente (182 mq di superficie coperta).</li> </ul>	<p>L'osservazione riguarda una porzione dell'ambito di "Riqualificazione e riconversione" dell'ambito in loc. Padana indicata dal PATI (art. 34 del PATI, punto c) attualmente in zona D6 e parcheggio. Si condivide l'obiettivo di riqualificazione dell'area, considerata la recente risoluzione del nodo viario della Padana, delimitando la zonizzazione in aderenza ai limiti fisici esistenti (e confini di proprietà) e separando questo comparto da quello del ristorante. La fascia di rispetto stradale nella zona D1 e D6 viene ridotta a 20 metri come per le aree a sud.</p> <p>Si propone quindi di individuare una nuova zona D1 n. 38 di 3.569,3 mq esito della riclassificazione di 1.593,1 mq di precedente zona D6, di 1.554,2 mq di precedente zona P e di 425,0 mq di zona E.</p> <p>Considerato anche la presenza dell'retrodotto e gli obiettivi del PATI la nuova zona D1 n. 38 sarà disciplinata all'art.25 con la seguente indicazione puntuale:</p> <p>zona D1 n. 38: "ambito e assegnata a D6, a permesso di costruire convenzionato. Attenzione massima della rete di fabbrica: 6 m.</p> <p>Si rimanda al rispetto della normativa sulle fasce di rispetto degli introdotto del quale riguarda la compatibilità con le destinazioni d'uso del progetto. L'accesso dovrà essere concordato con</p>	<p>Trattandosi di una nuova previsione di piano, si procede all'analisi della proposta di piano al pari di quanto effettuato in sede di verifica di assoggettabilità e riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare.</p> <p>Valutazione di coerenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coerenza con la il PATI: la zona produttiva introdotta ricade nell'ambito di "Riqualificazione e riconversione" in loc. Padana indicata dal PATI (art. 34 del PATI, punto c) all'interno della quale la zona D1 risulta ammessa</li> </ul> <p>Potenziali effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo/impermeabilizzazione di suolo: parziale in quanto parte dell'area è già edificata</li> <li>Emissioni/consumi: derivanti da un nuovo insediamento produttivo</li> <li>L'area è destinata a zona produttiva/artigianale</li> <li>I problemi e di accessibilità della zona hanno visto la loro risoluzione con la realizzazione del nuovo svizzolo/rotatoria</li> </ul> <p>La previsione ammessa con l'accoglimento dell'osservazione risulta coerente con il PATI, anche alla luce della risoluzione del nodo viario e la prescrizione prevista dal Piano degli interventi. L'obbligo di attuazione tramite</p>



<p>PUA e il divieto alla monetizzazione degli standard risulta coerente con le prescrizioni dell'art. 34 delle NT del PAII.</p>	<p>Il ente proprietario della strada garantendo un adeguato attraversamento per provare le manovre di manovra/uscita</p> <p>Al fine dell'art. 34, punto c) del PAI, non è ammessa la monetizzazione degli standard.</p> <p>Al fine del dimensionamento la modifica comporta l'utilizzo di 1.976,2 mq (1.551 ex P e 425 ex E) produttivi per l'ATO 5.4</p> <p>Al fine del dimensionamento SAU, invece, la modifica non comporta consumo in quanto parte già zto diversa da l e parte non interessa superficie SAU della tavola del PAII</p> <p><b>PARERE: ACCOLTA PARZIALMENTE NEI TERMINI PRECISATI</b></p>	
<p><i>Var 2 al PI - proposta di deduzione</i></p>  <p>fascia di rispetto stradale a 20 m</p>	<p><i>Var 3 al PI - adottata</i></p>  <p>fascia di rispetto stradale a 40 m</p>	



n.	Rif. n. relazione piano	Data Prot.	Nome	Sintesi Osservazione	Parere e Motivazione parere	Parere valutatore
2	6	14/02/2018 Prot. 1877	Rossella Mastrotto, Progetta spa	Si chiede di modificare la posizione dell'area a parcheggio da cedere, rimanendo invariate le superfici (D e P), spostandola perpendicolarmente alla Sp Valchiampo (e non parallelamente).	La proposta risulta accoglibile e consente di mantenere un varco tra gli spazi pubblici e l'argine del torrente Chiampo. La modifica, che trasla l'area a verde a nord della viabilità in modo perpendicolare alla Sp avviene a parità di superficie e quindi, trattandosi di una mera riorganizzazione funzionale non incide sul dimensionamento.  <b>PARERE: ACCOLTA PARZIALMENTE NEI TERMINI PRECISATI</b>	La zona in oggetto è stata valutata nel RAP (cfr. punto 3.1 pag. 70). Le modifiche introdotte con l'accoglimento della variante non modificano le considerazioni espresse nel rapporto ambientale in quanto restano inalterate le dotazioni complessive e rimangono le prescrizioni idrauliche.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Var 3 al PI_ adottata</i></p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>Var 2 al PI_ proposta di deduzione</i></p>  </div> </div>						



n.	Rif. n. relazione piano	Data Prot.	Nome	Sintesi Osservazione	Parere e Motivazione parere	Parere valutatore
3	12	22/5/2018 Prot. 6399	Dal Maso Domenico e Fornaro Jenny	Si chiede di ripristinare la zona produttiva, stralciata in sede di adozione, e di classificare l'area (ex zona D3) come zona industriale di completamento per l'ampliamento delle ditte insediate nella limitrofa zona D1.	Lo stralcio della D3 in sede di adozione era a seguito di una richiesta di variante verde ora superata dall'osservazione che è finalizzata a confermare la zona produttiva. La conferma della zona produttiva è coerente con il PATI in quanto da attuazione alle previsioni di linea preferenziale di espansione della tavola 4 per l'area della Fracanzana. Si ritiene ammissibile ripristinare l'area produttiva come zona D1 subordinata a permesso di costruire convenzionato. L'intera superficie territoriale interessata dal cambio di destinazione con riclassificazione da L a D1 è di 14.186,1 mq.  Al fine del dimensionamento, la modifica comporta un consumo di 14.186,1 mq di superficie produttiva nell'ATO n. 5,4 e il consumo di 12.351,2 mq di SAU.  <b>PARERE: ACCOLTA PARZIALMENTE NEI TERMINI PRECISATI</b>	Si prende atto della volontà dei privati di retrocedere rispetto alla richiesta di variante verde (cfr. RAP punto 3.0 - pag. 73). La zona, già ammessa dal P.I. vigente, viene così riconfermata e non si riscontrano incoerenze con le tavole del PATI che la riconoscono come zona di potenziale trasformazione. Il ripristino della zto D1, ripresentando quanto già ammesso, non incide in termini di effetti rispetto al piano vigente.

Si prende atto del parere di coerenza del Valutatore.



**CONSIDERATO CHE** la variante n. 3 al P.I. sviluppa i contenuti illustrati dal Sindaco nei Consigli Comunali del 29 maggio 2017 con l'illustrazione del Documento Preliminare (DCC n. 22/2017). Nel periodo di pubblicazione sono pervenuti alcuni contributi partecipativi e richieste di variante puntuale (25 al momento della stesura della relazione di piano, di cui 21 accolte o parzialmente accolte; 4 non accolte in quanto in contrasto con il PATI o attivabili con altre procedure – piano casa, suap,...).

La Commissione Regionale VAS con voto n. 84 del 12 giugno 2018, ha espresso parere motivato relativamente alla "Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Montebello Vicentino", chiedendo *"un' integrazione al Rapporto Ambientale Preliminare relativamente alle schede individuate come "3.i Polo Sanitario Assistenziale (parte ricadente nell'ATO 1.6)" e "3.n Ambito CIS", non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti derivanti sulle matrici ambientali, anche in termini cumulativi, ai fini della valutazione."*

Il Comune di Montebello Vicentino in data 28.06.18, ha fatto pervenire le integrazioni al Rapporto Ambientale Preliminare, come da richiesta, relativamente alle schede individuate come "3.i Polo Sanitario Assistenziale" e "3.n Ambito CIS".

Per quanto riguarda la scheda denominata "3.i Polo Sanitario Assistenziale" la Variante al P.I. n. 3, oggetto di valutazione, recepisce la proposta di realizzare un importante Polo Sanitario/Assistenziale tramite il prevalente recupero delle volumetrie esistenti costituenti il complesso di villa Palfidan, villa Miari e le ex scuderie con le pertinenze agricole, in quanto può rappresentare una significativa opportunità di valorizzazione delle risorse locali. La variante ha provveduto ad integrare la specifica disciplina di zona comportando modifica normativa alle NTO del P.I., "Art. 33 ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E ACCORDI DI PROGRAMMA" con l'introduzione del comma 6 "Polo Sanitario - Assistenziale", introducendo altresì la modifica cartografica mediante l'inserimento del perimetro dell'ambito. La Valutazione riportata nel Rapporto Ambientale Preliminare, si riferisce, pertanto, alla disciplina delle differenti zone ricadenti entro l'ambito del polo sanitario.

Per quanto riguarda invece, la scheda denominata "3.n Ambito CIS", la variante oggetto di valutazione consiste nella riclassificazione da "ZTO D4 Centro Logistico" a zona produttiva "ZTO D1" dell'area acquisita dal Comune tramite perequazione, in quanto:

- l'area comunale è localizzata in adiacenza alla zona produttiva di completamento D1/30 e D1/31 ed essendo facilmente collegabile a via del Progresso, di idonea sezione, può meglio configurarsi come naturale conclusione della adiacente zona produttiva;
- l'area non è strettamente funzionale alla realizzazione del polo della logistica, in quanto ad esso marginale;
- il Comune procederà alla successiva alienazione dell'area riclassificata, finalizzata ad acquisire le risorse finanziarie per realizzare interventi di pubblico interesse (nuova palestra comunale).

La variante, inoltre, recepisce i decreti di vincolo della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio nel frattempo notificati al Comune in data 01/09/2017.

Pertanto, la presente valutazione si riferisce alla nuova disciplina della zona comunale (ZTO D1.34 e D1.35) così come normata dal nuovo comma 6 dell'art. 25 delle NTO del PI in riferimento allo schema organizzativo. Nella documentazione integrativa al RAP, il Valutatore dichiara che *"Conseguentemente l'eventuale variazione dello schema organizzativo (evidentemente nel rispetto dimensionale e del vincolo archeologico) possibile tramite Piano Urbanistico Attuativo, dovrà seguire le procedure valutative previste dalla normativa vigente."* In considerazione di quanto dichiarato dal Valutatore si propone di assoggettare il PUA a Verifica di assoggettabilità a VAS, qualora vengano previste variazioni allo schema organizzativo.

Sostanzialmente l'integrazione prodotta ha fornito elementi sufficienti relativamente sia allo specifico oggetto di valutazione, sia rispetto alle modalità attuative nonché alle modifiche normative introdotte evidenziando le parti in variante oggetto di valutazione, chiarimenti del resto anticipati anche in sede di incontro con l'Amministrazione Comunale tenutosi in data 26 giugno 2018.



Risulta necessario ribadire che Il Piano degli Interventi attua quanto previsto dal PATI (Gambellara, Montebello Vic.no, Montorso Vic.no, Zermeghedo) e le condizioni di sostenibilità (ambientale – economica – sociale), nonché le mitigazioni e compensazioni, definite dal Piano strategico sono state già recepite nel primo PI (rete ecologica, meccanismi perequativi – credito edilizio, aggiornamento dei vincoli e delle tutele ...).

Altre mitigazioni/prescrizioni puntuali, sono state introdotte con la variante n. 3 al P.I, e riguardano:

- Zona D1 n. 5 (azione 3.l) è richiamato il rispetto dell'art. 25 del PATI (fascia C) "per le nuove aree interessate da trasformazioni urbanistiche ricadenti nella fascia in questione, dovrà essere garantito il principio dell'invarianza idraulica, prevedendo delle misure di mitigazione e/o compensazione, in particolare delle aree a verde a ridosso dei corpi idrici superficiali citati, da destinare ad allargamenti delle sezioni e/o creazione di aree golenali",
- Zona A3/2: l'ampliamento di Villa Miari dovrà essere realizzato parzialmente interrato e non emergente rispetto la quota del percorso esistente a monte del complesso edilizio,
- Zone D1 n. 34 e 35 (azione 3.n) conservazione e valorizzazione dell'area a verde assoggetta a tutela archeologica lungo il cui perimetro dovrà preferibilmente essere organizzata la viabilità interna,
- Parcheggi privati – Bottega Veneta (azione 3.q) la variante conferma la norma vigente per cui l'area dovrà essere opportunamente piantumata a mitigata, con vegetazione arborea o arbustiva verso le aree agricole.

A queste si affianca l'obbligo del rispetto delle normative di settore che, indipendentemente dalle prescrizioni puntuali del Piano degli Interventi, devono essere rispettate sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi. Il Valutatore nel Rapporto Ambientale Preliminare dichiara che *"Ci sono, inoltre, alcune buone pratiche che, se pur riferite alla fase di progettazione e realizzazione degli interventi e non al piano urbanistico, possono essere prese in considerazione per la mitigazione-riduzione degli impatti. Molte sono già inserite nella norma del Piano degli Interventi vigente, in particolare, nel Prontuario di Mitigazione Ambientale."*

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 luglio 2018, dalla quale emerge che esaminati gli atti comprensivi del RAP e delle integrazioni allo stesso relativamente alle schede individuate come "3.i Polo Sanitario Assistenziale (parte ricadente nell'ATO 1.6)" e "3.n Ambito CIS", in data 28.06.2018 e la Valutazione di Incidenza n. 35/2018, ritiene che le schede "3.i Polo Sanitario Assistenziale (parte ricadente nell'ATO 1.6)" e "3.n Ambito CIS", della Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Montebello Vicentino, non debbano essere sottoposte a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determinano effetti significativi sull'ambiente.

Per quanto riguarda la scheda denominata "3.n Ambito CIS", qualora vengano previste variazioni allo schema organizzativo, tramite PUA, il PUA dovrà essere assoggettato a Verifica di assoggettabilità a VAS.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle integrazioni del 28.06.18 allo stesso, relativamente alle schede succitate, nel Prontuario di Mitigazione Ambientale e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VIncA 35/2018.

In considerazione della presenza di elettrodotti, si raccomanda ai fini della tutela della salute umana, il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione dei limiti d'esposizione sanitari.



Si raccomanda, inoltre, al fine di prevenire possibili criticità ed assicurare il controllo sull'ambiente, la prosecuzione del monitoraggio delle matrici ambientali risultate di maggiore sensibilità. Gli indicatori risultanti dal monitoraggio serviranno per attuare opportune misure correttive e per costruire una base conoscitiva per eventuali azioni di miglioramento.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Montebello Vicentino per le schede "3.i Polo Sanitario Assistenziale (parte ricadente nell'ATO 1.6)" e "3.n Ambito C1S" in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle integrazioni del 28.06.18 allo stesso, relativamente alle schede succitate, nonché quelle previste nel Prontuario di Mitigazione Ambientale;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VINCA:
  1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Austropotamobius italicus*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Porzana parva*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis blythii*, *Myotis myotis*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Musccardinus avellanarius*;



2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Montebello Vicentino, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si dà atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Si raccomanda, inoltre, al fine di prevenire possibili criticità ed assicurare il controllo sull'ambiente, la prosecuzione del monitoraggio delle matrici ambientali risultate di maggiore sensibilità. Gli indicatori risultanti dal monitoraggio serviranno per attuare opportune misure correttive e per costruire una base conoscitiva per eventuali azioni di miglioramento.

Per quanto riguarda la scheda denominata "3.n Ambito CIS", qualora vengano previste variazioni allo schema organizzativo, tramite PUA, il PUA dovrà essere assoggettato a Verifica di assoggettabilità a VAS.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 11 pagine